# CONSIGLIO

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 22 luglio 1997

concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione

(97/602/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante disposizioni sulla certificazione delle pellicce e degli altri prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio (²), e in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) si applica solo alle importazioni di pelli di animali non nati ed allevati in cattività originari dei paesi elencati nell'allegato della presente decisione;

considerando che tale elenco è stato redatto in base alle informazioni richieste dalla Commissione ai paesi che rientrano nell'area di distribuzione nota delle specie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3254/991;

considerando che un accordo internazionale sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli è stato inviato al Consiglio; che è opportuno astenersi dall'effettuare interventi che potrebbero pregiudicare le finalità e gli obiettivi dell'accordo; che l'elenco comprende pertanto i paesi che hanno siglato l'accordo;

considerando, inter alia, che in attesa che altri paesi terzi siglino l'accordo internazionale sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli o in presenza di una qualsiasi delle circonstanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del

regolamento (CEE) n. 3254/91, la presente decisione ha unicamente carattere transitorio; che l'elenco sopramenzionato dovrebbe essere immediatamente aggiornato a seconda delle nuove circostanze in modo da non ostacolare il commercio di pelli e di merci da esse derivate;

considerando che il comitato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3254/91, consultato mediante procedura scritta il 20 dicembre 1996, non ha espresso parere favorevole sul progetto di decisione della Commissione che specifica l'elenco dei paesi di origine autorizzati,

### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'elenco dei paesi che rispettano almeno una delle condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91, e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione è riportato in allegato alla presente decisione, assieme alle specie in questione.

#### Articolo 2

La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

Per il Consiglio Il presidente J. POOS

<sup>(1)</sup> GU L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 2.

## IT

# ALLEGATO Elenco dei paesi e delle specie di cui all'articolo 1

Paese	Specie
Belize	Procyon lotor
Bulgaria	Canis lupus
Canada	Canis latrans Canis lupus Castor canadensis Felis rufus Lutra canadensis Lynx canadensis Martes americana Martes pennanti Mustela erminea Ondatra zibetbicus Procyon lotor Taxidea taxus
Cina, Repubblica popolare di	Canis lupus Martes zibellina Mustela erminea Ondatra zibethicus
Repubblica ceca	Canis lupus Mustela erminea Ondatra zibethicus
El Salvador	Procyon lotor
Groenlandia	Canis lupus
Ungheria	Mustela erminea Ondatra zibethicus
Giordania	Canis lupus
Corea, Repubblica di	Martes zibellina Canis lupus
Libano	Canis lupus
Messico	Canis lupus Canis latrans Castor canadensis Felis rufus Ondatra zibethicus Procyon lotor Taxidea taxus
Moldova	Canis lupus Mustela erminea
Nicaragua	Procyon lotor

Paese	Specie
Norvegia	Canis lupus Mustela erminea Ondatra zibethicus
Pakistan	Canis lupus Mustela erminea
Panama	Procyon lotor
Polonia	Canis lupus Martes zibellina Mustela erminea Ondatra zibethicus
Romania	Canis lupus
Federazione russa	Canis lupus Martes zibellina Mustela erminea Ondatra zibethicus Procyon lotor
Slovacchia	Canis lupus Martes zibellina Mustela erminea
Slovenia	Canis lupus Ondatra zibethicus
Turchia	Canis lupus